

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA****OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE PER LA PRONUNCIA DELLA SEZIONE, PER LA VERIFICA DEL PIANO DI RIENTRO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2, DEL D. LGS. N. 149/2011 - 1° SEMESTRE 2016**COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

(ab. 12.238)

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con pronuncia n. 84/PRSP/2014 depositata in data 17/04/2014, richiedeva al comune di Margherita di Savoia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 148-bis, comma 3, Tuel e dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6/09/2011, n. 149, l'adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente. Tali misure correttive, nel caso di specie, erano *"individuate nell'adozione di un piano di rientro che preveda l'estinzione del debito tuttora insoluto verso i terzi fornitori e prestatori di servizi, la restituzione dell'intero importo dell'anticipazione di tesoreria nonché il ripristino dei fondi vincolati utilizzati per impieghi di parte corrente"*.

Il piano di rientro doveva, pertanto, consentire di superare definitivamente lo stato di insolvenza e riportare in condizioni di equilibrio la cassa dell'Ente entro il termine di conclusione dell'eventuale manovra correttiva da approvarsi con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel, come delineato anche dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2016 posto che la rilevazione della massa debitoria era avvenuta nel 2013.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 28/06/2014, il comune di Margherita di Savoia approvava, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, il piano di rientro finanziario avente durata sino al 31 dicembre 2016 che si proponeva un'azione di risanamento basata sulle seguenti azioni: restrizione della spesa corrente; urgente rinegoziazione di tutti i contratti dell'Ente ed in particolar modo delle utenze al fine di contenere la spesa per prestazioni di servizi; contenimento della spesa del personale; recupero dell'evasione tributaria; recupero delle entrate extratributarie; prosieguo della procedura di alienazione immobiliare; riordino delle attività inerenti la spesa in conto capitale al fine di procedere con urgenza alla rendicontazione alla Regione Puglia; proposte transattive sui debiti dell'Ente.

La medesima deliberazione consiliare conteneva, inoltre, le seguenti linee guida determinate per la contrazione delle spese: riduzione del numero dei responsabili di servizio da 12 a 6 unità;

rimodulazione e rideterminazione dei costi del servizio trasporto e mensa scolastica; monitoraggio giornaliero dei contratti di finanza derivata da effettuarsi a seguito di convenzione con uno studio specializzato; definizione di transazioni su debiti per procedimenti già passati in giudicato al 31/12/2013 derivanti da contenzioso con rateizzazioni in tre annualità; risparmio energetico per messa a norma ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione con riduzione di circa il 30% delle spese (delibera G. C. n. 186/2013); valorizzazione del patrimonio comunale; riduzione di contributi per manifestazioni di ordine culturale turistico-sportivo; esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

Con pronuncia n. 38/PRSP/2015 depositata in data 13/01/2015, la Sezione, pur accertando soltanto un parziale adempimento alle misure correttive richieste ed una situazione finanziaria di estrema gravità, riteneva congruo il piano di rientro predisposto dall'Ente ravvisando la necessità di operare costantemente e rigorosamente in conformità alle misure correttive indicate dalla Sezione ed invitava l'amministrazione comunale ad adottare il programma di cassa previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2009; a controllare rigorosamente l'attività di riscossione volontaria e coattiva, sulla cui efficienza si basava, quasi esclusivamente, il piano di rientro approvato dall'Ente diretto; ad evitare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria e superare la grave crisi di liquidità ed a trasmettere alla Sezione la situazione della massa debitoria (comprensiva delle passività potenziali) e di cassa (completa dell'indicazione del "trend" dei pagamenti dei debiti fuori bilancio riconosciuti) rilevata congiuntamente al Revisore unico alle date del 30 giugno 2015, del 31 dicembre 2015, del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016.

Pertanto, con deliberazione n. 216/PRSP/2015 depositata in data 13/11/2015, la Sezione procedeva al controllo delle attività autocorrettive intraprese dal Comune di Margherita di Savoia nel primo semestre dell'esercizio 2015 rilevando che il piano di rientro evidenziava una sostanziale scarsa rispondenza alle risultanze programmate, sia sotto il profilo della riduzione della debitoria, che con riferimento alla capacità di programmazione e riscossione delle entrate e reiterava l'invito affinché l'Ente adottasse tutte le necessarie misure correttive atte ad evitare il determinarsi e/o reiterarsi degli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.

Con successiva deliberazione n. 83/PRSP/2016 depositata in data 14/04/2016, la Sezione procedeva al controllo delle attività autocorrettive intraprese dal Comune di Margherita di Savoia nel secondo semestre dell'esercizio 2015 ed accertava che sullo stato di attuazione delle misure correttive previste nel piano di rientro non poteva esprimersi un giudizio di congruità e che pertanto, l'Ente era tenuto ad adottare tutti i necessari correttivi per evitare il determinarsi e/o reiterarsi degli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario; che la sussistenza di una considerevole cassa non vincolata e la possibilità di attingere all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2016 inducevano a ritenere che l'adozione di una puntuale e tempestiva manovra di liquidazione e pagamento della notevole massa debitoria, potesse temporaneamente e parzialmente assicurare la solvenza del comune; che la reiterazione della condotta gravemente insolvente, tra l'altro non adeguatamente giustificata, posta in essere dall'Ente, avrebbe potuto indurre il Collegio a confermare, già in occasione del successivo monitoraggio, l'esistenza di gravi squilibri strutturali, in grado di provocare il dissesto finanziario e che, quindi, la valutazione della condotta dell'Ente al fine di verificare l'effettiva capacità di rendersi solvente nei confronti dei creditori, dovesse essere rinviata al successivo monitoraggio al 30 giugno 2016.

Con nota del 7/07/2016, prot. n. 2339 il Comune di Margherita di Savoia chiedeva una proroga, entro il 29 luglio 2016, per l'invio della relazione relativa al monitoraggio del primo semestre 2016.

Con nota del 1/09/2016 prot. n. 2971, il Magistrato istruttore sollecitava l'invio da parte dell'Ente di documentazione idonea a comprovare l'adempimento di tutte le misure correttive richieste dalla Sezione con la su richiamata pronuncia n. 83/PRSP/2016.

Con nota pervenuta alla Sezione in data 12/09/2016 prot. n. 3065, l'Ufficio Ragioneria dell'Ente trasmetteva, mediante posta certificata, una relazione afferente il monitoraggio del primo semestre dell'esercizio 2016 e la seguente documentazione: relazione integrativa del commissario giudiziale ex art. 172 L. fall. inerente la procedura di concordato preventivo della società Atisale Spa; relazione sullo stato del contenzioso tributario tra l'Ente e la predetta società Atisale Spa redatta in data 7/09/2016 dal difensore dell'Ente; elenco dei creditori della società Atisale Spa in assenza ed in presenza di transazione fiscale.

La relazione recante lo stato di attuazione del piano di rientro per il primo semestre dell'esercizio 2016 sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione in data 12/09/2016 illustrava che: la disponibilità di cassa al 30 giugno 2016 assommava a €. 1.973.245,67 di cui vincolata pari a €. 992.935,41 ed al 7/09/2016 ammontava a €. 1.219.252,04; che l'anticipazione di tesoreria concessa per l'importo di €. 4.240.416,11 era stata resa operativa dal tesoriere solo all'inizio del mese di agosto 2016; che i fondi vincolati al 30/06/2016 assommavano a €. 960.316,70; che i debiti fuori bilancio impegnati al 31/12/2015 per l'importo complessivo di €. 433.926,18 risultavano interamente pagati in parte nel 2016 ed in parte alla data della stesura della relazione; che i debiti di bilancio 2016 presentavano impegni per €. 9.992.974,76 e pagamenti alla data della relazione per €. 4.512.045,84; che l'ammontare complessivo del debito residuo dell'annualità 2014 ammontava a €. 302.898,72 ed in particolare per debito verso la società Ecologica Pugliese di €. 275.085,08 vi era un contenzioso in atto; che il debito residuo dell'annualità 2015 assommava a €. 646.555,34; che la debitoria riferita all'esercizio 2012 e precedenti pari a €. 299.297,31 al 31/12/2015, a tale data presentava impegni soltanto per €. 39.315,98; che le passività potenziali per contenzioso presentavano una contrazione per effetto di accordi transattivi e sentenze favorevoli all'Ente ed, alla data della relazione, risultavano pari a €. 186.328,15 e che era stata inoltrata formale richiesta di estinzione del contratto di swap per il quale i differenziali versati dall'Ente, in data 23/12/2015, ammontavano a €. 68.793,27.

La relazione evidenziava, inoltre, che, con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2015 si era provveduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ed alla data del 31/12/2015 sussistevano residui attivi provenienti dalla gestione dei residui per €. 4.475.994,88; residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2015 per €. 13.193.798,15; residui passivi provenienti dalla gestione dei residui per €. 8.551.652,29 e provenienti dalla gestione di competenza 2015 per €. 12.734.464,51.

La relazione in esame non conteneva, invece, informazioni in merito alle obbligatorie operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, propedeutiche, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, al passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici attraverso la rideterminazione del risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2014 nel risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015.

Tali informazioni risultano essere di peculiare importanza per appurare la reale ed aggiornata situazione economico-patrimoniale dell'Ente che non può evincersi esclusivamente dalle risultanze monetarie di cassa, ma che, più compiutamente, deve determinarsi anche dal punto di della competenza finanziaria al fine di verificare che gli impegni di spesa acquisiti nel tempo abbiano le idonee e concrete coperture in entrata.

In merito alle entrate previste dal piano di rientro, preliminarmente la relazione specificava che, in data 5/09/2016, si era conclusa la gara per l'affidamento del servizio per recupero evasione dei tributi locali e che il carico dei ruoli Equitalia per tributi propri dell'Ente ammontava, alla data del 30/08/2016, a €. 6.988.652,96 con una diminuzione di carico di €. 510.899,83, una riscossione di €. 886.832,28 e somme rimborsate dal Equitalia per €. 5.946,47.

Per la situazione creditoria vantata nei confronti della società Atisale Spa, si richiamavano tutti gli avvisi di accertamento emessi per imposta Ici e Imu per terreni demaniali detenuti dalla società e, con apposita tabella, si indicavano accertamenti dal 2008 al 2016 per €. 5.638.384,82 e versamenti per €. 451.105,61.

Si aggiungeva che, con decreto dell'11/11/2015, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della società Atisale e l'Ente aveva comunicato al commissario giudiziale crediti privilegiati vantati nei confronti della società segnalando un residuo da incassare a giugno 2015 per €. 4.849.474,97.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 19/02/2016, si specificava che al predetto credito verso la società Atisale occorreva aggiungere l'importo per Tarsu/Tari e quindi il monte creditorio assommava a €. 5.075.983,14.

In data 15/05/2016, l'Ente riceveva a mezzo pec, la relazione integrativa del commissario giudiziale anch'essa trasmessa alla Sezione con nota del 12/09/2016 e che evidenzia (pag. 62) l'iscrizione di un credito di €. 3.186.680,59 pari al 62% della pretesa vantata dal Comune alla luce del contenzioso pendente in materia di classamento dei terreni nella disponibilità di Atisale Spa qualificati dall'Ente come opificio industriale; classamento che, ove non confermato, determinerebbe "effetti riduttivi sulle pretese locali".

Con decreto del 29 settembre, il Tribunale di Foggia omologava il concordato preventivo della società Atisale Spa.

Per i ruoli Equitalia da sanzioni al Codice della strada, la relazione dell'Ente pervenuta in data 12/09/2016, precisava che, allo stato, ammontano a €. 3.111.369,76.

Per il tributo Tasi si indicavano incassi nel corso del 2016 per €. 133.759,00.

Per i canoni di locazione e l'alienazione di beni comunali si richiamavano i dati espressi nel precedente monitoraggio precisando che, in sede di rendiconto 2015, in applicazione dei principi contabili in vigore, in assenza di contratti di vendita, si è proceduto all'eliminazione dei relativi residui.

L'Ente ha, inoltre, chiarito che le anticipazioni di liquidità ottenute assommano all'importo complessivo di €. 10.077.494,66; che il servizio mensa non è attivo, mentre per il servizio di trasporto scolastico, la sottoscrizione di un nuovo contratto ha comportato, a decorrere dall'esercizio 2016, un risparmio di spesa di €. 42.000,00.

In materia di contenimento della spesa del personale, la relazione segnalava che l'Ente aveva provveduto con delibera di Giunta comunale n. 252 del 30/12/2015 a ridisegnare gli utilizzi di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 ed, a fronte di una spesa di €. 457.013,07 del 2015, nel 2016 si prevedeva una spesa di €. 197.401,72.

La relazione comunicava, infine, che era stato sottoscritto in data 19/02/2016 un contratto di finanza di progetto in concessione per la riqualificazione del cimitero comunale e che, in data 20/07/2016, era stato aggiudicato in via definitiva l'appalto di affidamento del servizio di miglioramento dell'efficientamento energetico.

Con nota istruttoria del 15/09/2016 prot. n. 3119, si richiedevano all'Ente ed all'Organo di revisione chiarimenti in merito alla mancata osservanza nell'esercizio 2014 delle disposizioni dettate in materia di personale con lavoro flessibile dall'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010; al recupero del disavanzo straordinario di amministrazione dell'esercizio 2015 e si richiedevano, anche mediante la redazione di apposite tabelle predisposte dalla Sezione, specifiche integrazioni istruttorie principalmente connesse al rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, all'avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità ed alla situazione di cassa e della debitoria complessiva riferita alla stessa data del 30 giugno 2016 in modo da omogeneizzarne i dati e poterli rendere confrontabili.

In data 23/09/2016 prot. n. 3259 perveniva alla Sezione richiesta di proroga del Sindaco dell'Ente sino al 30 settembre 2016 per la trasmissione della documentazione richiesta durante la fase istruttoria.

Con nota trasmessa alla Sezione in data 30/09/2016 prot. n. 3355, l'Ente, ad integrazione della relazione del 12/09/2016, inviava apposita documentazione.

Ulteriore documentazione perveniva alla Sezione in data 10/10/2016 prot. n. 3423.

All'esito della fase istruttoria, si rilevano, dunque, le criticità di seguito riportate.

SPESA DEL PERSONALE

Dalla documentazione trasmessa in materia di spesa per lavoro flessibile emerge, per l'esercizio 2014, l'importo complessivo di €. 348.272,61 a fronte dell'importo di €. 180.145,36 sostenuto nel corso dell'esercizio 2009.

Si osserva, al riguardo, che l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni su riportate costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003.

La norma aggiunge che le limitazioni su riportate non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006; che "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" ed inoltre precisa che, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite deve essere computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Si rammenta, inoltre, che il medesimo comma 28 prescrive che il mancato rispetto dei limiti di spesa in esso previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Con l'emanazione della L. 7/08/2016 n. 160 di conversione del D. L. 24/06/2016 n. 113, all'art. 16, comma 1 quater, è stata disposta l'esclusione dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che le predette limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando, comunque, la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Come recentemente ribadito da questa Sezione, i vincoli in materia di c.d. "lavoro flessibile" hanno carattere indefettibile ed appaiono rivolti anche ad evitare che le amministrazioni pubbliche soggette ad un regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato possano ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale ad esse applicabile (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 100/PAR/2016 n. 120/PAR/2016 e n. 149/PAR/2016).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ARMONIZZAZIONE CONTABILE

In relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, l'Ente ha fornito, come richiesto, gli allegati n. 5/1 e 5/2 dello stesso decreto legislativo da cui è stato possibile ricalcolare il risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 armonizzato, partendo dal risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2014.

Il prospetto successivo evidenzia che il Comune di Margherita di Savoia ha definitivamente cancellato residui attivi pari alla notevole somma di €. 6.156.451,40 senza specificare le ragioni tecnico-giuridiche che hanno consentito di mantenere il predetto importo tra i residui attivi all'esito del riaccertamento ordinario per la formazione del risultato di amministrazione finale al 31/12/2014, e quelle che ne hanno, invece, successivamente consentito la cancellazione definitiva

per la formazione del risultato di amministrazione iniziale al 1° gennaio 2015 in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario.

Tabella 1 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui prima dell'inserimento dei fondi nello stesso risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		56.355,66
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	6.156.451,40
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	3.650.871,80
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	12.395.192,52
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	13.075.621,84
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽²⁾	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)=(e)-(d)+(f) ⁽³⁾	(-)	1.636.057,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)		-3.404.852,52

Fonte: Rielaborazione della Sezione dell'allegato n. 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011 fornito dall'Ente con nota n. 3355/2016 (Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

⁽²⁾ Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

⁽³⁾ Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3 dell'allegato n. 5/1. Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

La Sezione ha già avuto modo di osservare (Deliberazione n. 242/PRSP/2015) che mentre le cancellazioni dei residui attivi iscritti nella riga (d) del prospetto non incidono nella determinazione del risultato di amministrazione sostanziale, quelle, invece, riportate nella riga (b) non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate, possono determinare un disavanzo effettivo di amministrazione, nel caso siano di importo talmente elevato da risultare maggiori del valore stesso del risultato di amministrazione finale 2014 prima del riaccertamento straordinario.

Per l'Ente in esame è proprio la fattispecie che si è verificata per cui si ritiene opportuno che il Comune precisi le ragioni di tali cancellazioni anche perché, come chiarito dal D. M. 2 aprile 2015, il disavanzo effettivo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (cosiddetto "maggior disavanzo") gode della modalità di recupero privilegiata indicata dall'art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011 (massimo trent'anni), mentre, quello determinato ordinariamente, seguirebbe le regole fissate dall'art. 188 del TUEL (tre anni e in ogni caso non oltre la durata della consiliatura).

La successiva tabella riassume il risultato di amministrazione iniziale armonizzato dell'esercizio 2015 suddiviso nelle varie componenti che lo hanno determinato per effetto delle operazioni di riaccertamento straordinario.

Tabella 2 - Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a cura della Sezione

TIPOLOGIA		VALORI
(A)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014	56.355,66
(B)	Somma algebrica tra residui attivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno positivo sul risultato di amministrazione) complessivi	-2.505.579,60
(C)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte corrente	1.636.057,90
(D)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte capitale	-955.628,58
(E)	Costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità ed appostazione di altri vincoli	3.867.152,79
(F=A+B+D-E)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-7.272.005,31
(G=A+B-E)	Maggior disavanzo effettivo da ripianare (art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011)	-6.316.376,73
(H=C)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011)	1.636.057,90
(I=D)	Disavanzo tecnico di parte capitale (art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011)	-955.628,58
(J=C+I)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-7.272.005,31

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

Come indicato in tabella, il disavanzo di amministrazione ad inizio esercizio 2015 all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e di costituzione dei diversi vincoli in bilancio ammonta complessivamente a €. 7.272.005,31, ma solo la parte pari a €. 6.316.376,73 può essere ripianata in trent'anni, secondo il D. M. 2 aprile 2015, in quanto la differenza, pari a € 955.628.58, costituisce il cosiddetto "disavanzo tecnico" che verrà autonomamente riassorbito nel corso degli anni in quanto generato dalla sfasatura temporale, dovuta al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, tra accertamenti ed impegni passati (art. 3, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011).

Correttamente, quindi, la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16 luglio 2015, determina in €. 210.545,89 (€ 6.316.376.73 diviso 30) la quota di disavanzo di amministrazione da ripianare annualmente a partire dall'esercizio 2015 fino all'esercizio 2044.

La documentazione inviata dall'Ente, tuttavia, non chiarisce, se in sede di consuntivo dell'esercizio 2015, l'Ente sia riuscito a raggiungere l'obiettivo di ripiano della somma suddetta.

I successivi prospetti evidenziano il risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2015 ed in particolare il prospetto n. 4 pone in rilievo il risultato armonizzato della gestione di competenza dell'esercizio 2015 (comprensivo, cioè, anche dei fondi pluriennali vincolati) pari a € 2.776.082,91 che solo, in linea teorica, può apparire sufficiente a compensare la somma di €. 210.545,89 da ripianare nel 2015 poiché devono essere considerate tutte le somme stanziare nel bilancio 2015 in uscita e che, non potendo essere impegnate (come i fondi accantonati, vincolati e destinati), devono costituire riserve nel risultato di amministrazione da non potersi utilizzare per altri fini.

Tabella 3 - Risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 186 del TUEL

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
(1)	Fondo cassa finale 2015	3.486.954,53
(2)	Residui attivi finali 2015	17.669.793,03
(3)	Residui passivi finali 2015	21.286.116,80
(4)	FPV in spesa di parte corrente a fine anno 2015	237.180,20
(5)	FPV in spesa di parte capitale a fine anno 2015	637.395,22
(6=1+2-3-4-5)	Risultato di amministrazione finale 2015 armonizzato	-1.003.944,66

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

Pertanto un corretto calcolo dovrebbe considerare la somma di € 2.776.082,91 (risultato armonizzato della gestione di competenza 2015) al netto: dell'importo di €. 1.365.021,03, relativo al fondo necessario a sterilizzare le anticipazioni di liquidità contratte ai sensi del D.L. n. 78/2015¹; della somma di €. 297.815,81 inerente il fondo crediti di dubbia esigibilità costituito nell'esercizio 2015 in base a quanto riferito con nota n. 3423 del 10 ottobre 2016; le somme necessarie a pagare le quote del 2015 dei residui passivi relativi alle passate anticipazioni di liquidità contratte ai sensi

del D.L. n. 35/2013 e D.L. n. 66/2014 e contabilizzate in modo errato¹; ulteriori somme stanziare in bilancio e non cancellate né impegnate.

Tabella 4 - Passaggio dal risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 al risultato di amministrazione finale dello stesso esercizio

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
(1)	Risultato di amministrazione iniziale 2015 armonizzato	-3.404.852,52
(2)	Risultato della gestione di competenza 2015 armonizzato	2.776.082,91
(3)	Risultato della gestione dei residui 2015	-375.175,05
(4=1+2+3)	Risultato di amministrazione finale 2015 armonizzato	-1.003.944,66

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

Tabella 5 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2015

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	-1.003.944,66
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	3.377.242,23
Fondo per passività potenziali	160.198,37
Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco	7.204,54
Totale parte accantonata (B)	3.544.645,14
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	6.852,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	974,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	1.365.021,03
Totale parte vincolata (C)	1.372.847,80
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	6.352,29
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-5.927.789,89
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016 e nota n. 3423/2016
(Valori al centesimo di euro)

¹ Le anticipazioni di liquidità ottenute dall'Ente sono trattate nel prosieguo della presente relazione.

Si osserva, peraltro, che, nei documenti relativi al conto di bilancio dell'esercizio 2015 del Comune di Margherita di Savoia, acquisiti con nota n. 3355 del 30 settembre 2016, non viene riportato alcun dato relativo al disavanzo di amministrazione, diversamente da quanto richiesto nei modelli ufficiali previsti per la rendicontazione del riepilogo generale delle spese e del quadro generale riassuntivo (allegati n. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), e pertanto non può esprimersi una valutazione definitiva se effettivamente il rendiconto 2015 abbia riassorbito la quota di disavanzo prevista nella stessa annualità di bilancio.

Sarà cura dell'Ente, in sede di adunanza pubblica, chiarire definitivamente tale aspetto.

Ad ogni modo depone favorevolmente il fatto che complessivamente il disavanzo sostanziale finale dell'esercizio 2015, pari a € 5.927.789,89, sia migliorato di circa il 18,5% rispetto al medesimo dato fatto registrare ad inizio anno e pari a €. 7.272.005,31.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

La tabella successiva riepiloga l'ammontare delle anticipazioni di liquidità contratte nel corso degli anni dall'Ente e che assommano al considerevole importo di € 10.077.403,65.

Tabella 6 - Riepilogo anticipazioni di liquidità

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'		IMPORTO COMPLESSIVO ACCERTATO (A)	IMPORTO COMPLESSIVO RISCOSSO (B)	DEBITI PAGATI GIA' RICONOSCIUTI IN BILANCIO		AMMONTARE DEL PRESTITO GIA' RESTITUITO (E)	AMMONTARE DEL PRESTITO ANCORA DA RESTITUIRE (F=A-E)	AMMONTARE DEL FONDO COSTITUITO NEL RISULTATO DI AMMIN. (G)
ANNO	ATTIVATA AI SENSI DELLA LEGGE			DI PARTE CORRENTE (C)	DI PARTE CAPITALE (D)			
2013	D.L. 135/2013 (1^ tranche)	2.871.798,96	2.871.798,96	2.380.500,90	491.298,06	130.733,54	2.741.065,42	
2013	D.L. 135/2013 (2^ tranche)	2.871.889,77	2.871.889,77	850.699,23	2.021.190,54	187.804,25	2.684.085,52	
2014	D.L. 66/2014	2.968.693,89	2.968.693,89	2.573.587,84	395.106,05	179.209,82	2.789.484,07	
2015	D.L. 78/2015	1.365.021,03	1.365.021,03	771.021,03	594.000,00	46.061,62	1.318.959,41	1.365.021,03
Totale		10.077.403,65	10.077.403,65	6.575.809,00	3.501.594,65	543.809,23	9.533.594,42	1.365.021,03

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

Come indicato nella deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che ha chiarito il corretto modo contabile di registrazione delle entrate da anticipazione di liquidità al fine di evitare che con le stesse possano finanziarsi nuove spese, *“nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”*.

L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.

L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”.

Riscontrando l’operato dell’Ente, è possibile verificare (tabella n. 6) come sia stata correttamente contabilizzata soltanto l’anticipazione di liquidità acquisita nell’esercizio 2015 ai sensi del D. L. n. 78/2015, mediante la costituzione di un fondo di pari importo iscritto nel risultato di amministrazione finale dello stesso esercizio (tabella n. 5²), mentre per le precedenti acquisizioni della stessa tipologia di entrata non è stato costituito alcun fondo negli esercizi passati.

Al termine dell’attività istruttoria e dopo diversi chiarimenti, anche per le vie brevi con il responsabile dei servizi finanziari, con nota n. 3423 del 10 ottobre 2016, l’Ente ha fatto pervenire la documentazione atta a dimostrare che, sebbene non si sia provveduto a costituire alcun fondo nel risultato di amministrazione per le anticipazioni di liquidità attivate ai sensi dei decreti legge n. 135/2013 e n. 66/2014, in realtà è stata conservata a residuo passivo ad inizio esercizio 2015 la somma complessiva di €. 8.651.894,35 atta comunque a sterilizzare l’entrata accertata negli esercizi finanziari precedenti ed evitare, per questa via, di finanziare nuova spesa.

Pur dovendosi prendere atto che anche in tal modo viene evitata la grave irregolarità contabile di utilizzare le suddette anticipazioni per finanziare nuova spesa, anche corrente, evitando la violazione degli articoli 81 e 119 della Costituzione (sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale), occorre, tuttavia, ribadire che, alla luce della nuova normativa sull’armonizzazione contabile, la tecnica del residuo passivo pluriennale, ritenuta alternativa alla

² Per la precisione, come chiarito dal D.M. 4 agosto 2016, il fondo in questione dovrebbe connotarsi con l’esatta dizione di “Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti” ed essere allocato tra i fondi accantonati (e non tra quelli vincolati) visibile nella composizione del risultato di amministrazione. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, l’Ente ha comunque adempiuto a vincolare parte del risultato di amministrazione ed ottenere, pertanto, il risultato di evitare che con le suddette anticipazioni acquisite con D. L. n. 78/2015 possano finanziarsi nuove spese.

costituzione del fondo prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 118/2011 (deliberazione n. 65/2013 della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti), non può reputarsi conforme al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata disciplinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), posto che non sussistono più i presupposti giuridici che possano motivare il mantenimento dell'impegno in bilancio.

Inoltre, attraverso il mantenimento dei suddetti residui passivi in bilancio, con il relativo pagamento degli stessi negli esercizi successivi, verrebbe falsato il conseguimento degli equilibri di bilancio dei futuri esercizi in quanto la spesa per la restituzione della rata non verrebbe impegnata nella competenza dell'anno del pagamento, essendo già stata impegnata precedentemente e per tale via si otterrebbe un elusivo miglioramento degli equilibri di bilancio.

Infine, attraverso la scelta contabile effettuata dal Comune, lo stesso ente verrebbe a privarsi della possibilità offerta dal legislatore attraverso la norma disposta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. L. n. 78/2015 che consente di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione, a seguito dell'acquisizione delle erogazioni da anticipazione di liquidità, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

DEBITORIA CERTA, LIQUIDA ED ESIGIBILE, COPERTURE FINANZIARIE E LIQUIDITA' DI CASSA

Con nota n. 3065 del 12 settembre 2016, l'Ente inviava i dati relativi alla debitoria certa liquida ed esigibile suddivisa tra diverse tipologie ma con differenti date di riferimento.

Al fine di razionalizzare, semplificare ed omogeneizzare la notevole mole informativa di dati ricevuti, la Sezione predispondeva una tabella riassuntiva per poter suddividere semplicemente i debiti tra quelli inseriti nel piano, quelli successivi e già riconosciuti in bilancio, quelli certi ma non ancora riconosciuti e quelli potenziali; tutti i dati sono stati richiesti con un aggiornamento al 30 giugno 2016 per consentire di esaminare tutta la debitoria ad una medesima data, ovvero quella del monitoraggio oggetto del presente controllo (1° semestre 2016).

La successiva tabella riassume, quindi, i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355 del 30 settembre 2016.

Preliminarmente, è opportuno notare che i fondi in bilancio per passività potenziali inseriti a rendiconto 2015 (tabella n. 5), pari a €. 160.198,37, non sarebbero sufficienti a coprire la stima dei debiti di pari natura effettuata al 30 giugno 2016 (€ 186.328,15 in tabella n. 7) ed in assenza del dato relativo agli accantonamenti nel bilancio di previsione 2016 che l'Ente avrà cura di indicare entro il termine fissato con l'ordinanza di convocazione per la pubblica adunanza, si auspica che il Comune vorrà in ogni caso rimpinguare congruamente tali fondi nel caso non sia già stato fatto.

E' possibile verificare che dell'intera debitoria, circa il 41% deve essere smaltito alla data del 30 giugno 2016, e facendo riferimento al dato relativo al piano di rientro approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 34/2014, il 31,5% deve essere ancora pagato.

Deve prendersi atto degli apprezzabili sforzi finanziari effettuati dall'Ente nell'ottemperare a quanto disposto nel piano di rientro, sebbene non può trascurarsi l'influenza della acquisizione di

notevoli risorse, pari complessivamente a € 10.077.403,65, per anticipazioni di liquidità: risorse che, va ricordato, comunque andranno restituite in trent'anni per ciascuna tranche, ma che hanno indubbiamente svolto un ruolo fondamentale per l'abbattimento della debitoria pregressa.

La tabella 7 evidenzia che l'importo dei debiti ancora da pagare assomma a €. 4.921.694,56 ed al riguardo non può non richiamarsi quanto rilevato dalla Sezione con la deliberazione n. 83/PRSP/2016 ove si evidenziava che "non appare spiegabile il motivo per cui l'ente indugi nell'effettuare i pagamenti necessari per l'estinzione della suindicata debitoria, perpetuando un grave inadempimento contabile il quale risulta, all'evidenza, violativo delle misure correttive adottate con il piano di rientro".

Si rammenta, infatti, che il piano di rientro dell'Ente è destinato a terminare alla data del 31 dicembre 2016 e conseguentemente alla data del 30 giugno 2016 l'importo dei pagamenti avrebbe dovuto manifestare un indice superiore.

Tabella 7 - Riepilogo debiti complessivi alla data del 30 giugno 2016

TIPOLOGIA	IMPORTI ORIGINARI DEI DEBITI	IMPORTI PAGATI AL	IMPORTI STRALCIATI AL	IMPORTI DA PAGARE AL	
	A	B	C	D=A-B-C	RAPPORTO % D/A
(I) Totale debitoria già prevista nel piano di rientro ⁽¹⁾	9.340.599,38	4.421.837,51	2.063.731,91	2.855.029,96	30,57%
(II) Totale debitoria già riconosciuta in bilancio e successiva al piano	2.370.676,36	490.339,91	0,00	1.880.336,45	79,32%
(III) Totale debitoria certa ma non ancora riconosciuta in bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
(IV) Totale debitoria potenziale	186.328,15	0,00	0,00	186.328,15	100,00%
(V=I+II+III+IV) Riepilogo debitoria complessiva	11.897.603,89	4.912.177,42	2.063.731,91	4.921.694,56	41,37%

Fonte: Tabella della Sezione compilata con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28 giugno 2014.

Ad ogni modo rilevato che le somme ottenute a titolo di "anticipazioni" non costituiscono un prestito finalizzato alla copertura finanziaria dei debiti ma una sorta di anticipazioni di cassa di lunga durata, è importante acquisire anche informazioni relative alle reali coperture finanziarie in bilancio di tali debiti.

La successiva tabella n. 8, infatti, espone, sempre alla data del 30 giugno 2016, anche la situazione complessiva dei crediti su cui fare affidamento dal punto di vista della copertura finanziaria per competenza.

Tabella 8 - Riepilogo crediti complessivi alla data del 30 giugno 2016

ENTRATE LIBERE ESISTENTI IN BILANCIO IN CIASCUN TITOLO ALLA DATA DEL 30/06/2016 ⁽¹⁾	IMPORTI ACCERTATI	IMPORTI RISCOSSI	IMPORTI DA RISCOUTERE	FCDE ⁽²⁾	
	FINO ALLA DATA DEL 30/06/2016 A	FINO ALLA DATA DEL 30/06/2016 B	ALLA DATA DEL 30/06/2016 C=A-B	NEL RISULTATO DI AMMINIST. 2015	NEL BILANCIO 2016 ALLA DATA DEL 30/06/2016
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.857.230,97	9.078,40	4.848.152,57		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.968.693,89	2.968.693,89	0,00		
Titolo 6 - Accensione prestiti					
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Totale	7.825.924,86	2.977.772,29	4.848.152,57	0,00	0,00

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3355/2016
(Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Da intendersi come quelle entrate disponibili al fine di estinguere la debitoria residua rilevata alla data del 30 giugno 2016 (come da precedente tabella).

⁽²⁾ Da intendersi l'esistenza in bilancio di un fondo crediti di dubbia esigibilità sugli stessi crediti residui potenzialmente utilizzabili.

I dati evidenziano che i crediti indicati come copertura finanziaria dei debiti rimasti da pagare, sono insufficienti per la somma di €. 73.541,99 (€ 4.848.152,57 in tabella n. 8 meno € 4.921.694,56 in tabella n. 7).

In realtà il dato peggiora enormemente se dovessero considerarsi i crediti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto solo i crediti netti possono essere considerati, con buona approssimazione, crediti certi, liquidi ed esigibili e quindi confrontabili con debiti delle stesse caratteristiche.

La tabella precedente, tuttavia, non è stata compilata dall'Ente proprio nelle due ultime colonne ed il dato rinveniente dal conto consuntivo dell'esercizio 2015 (tabella n. 5) annovera, ovviamente, il dato cumulato del fondo crediti di dubbia esigibilità che è pari a € 3.377.242,23.

Per le vie brevi è stato richiesto almeno il dato complessivo a bilancio 2016, ma con nota n. 3423 del 10 ottobre 2016, è stato indicato solo il dato relativo all'esercizio 2015 pari a € 297.815,81.

In attesa che l'Ente fornisca quanto richiesto entro il termine fissato nell'ordinanza di convocazione dell'adunanza pubblica, non può comunque non rilevarsi che, con i dati complessivi finora disponibili, il valore netto dei crediti si riduce enormemente da € 4.848.152,57 ad € 1.470.910,34 (€ 4.848.152,57 meno € 3.377.242,23).

La storia dell'Ente, tra l'altro, insegna che troppo spesso si è fatto affidamento su coperture finanziarie dubbie tant'è che in fase di riaccertamento straordinario dei residui, come precedentemente indicato, risultano definitivamente stralciati residui attivi per la considerevole somma di € 6.156.451,40 (tabella n. 1) ed il conseguente disavanzo è stato suddiviso in trent'anni. Rilevato che tale operazione è, per l'appunto, "straordinaria", poiché non è frazionabile o ripetibile ma legata alle finalità specifiche che sono quelle di adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2015, l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, (Deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti), è fondamentale che l'Ente, in futuro, possa prestare maggiore attenzione ai propri equilibri di bilancio non solo di cassa ma anche e soprattutto di competenza in quanto non potrà ulteriormente fare affidamento su simili agevolazioni finanziarie.

Il prospetto che segue, infine, riepiloga la situazione di cassa in termini di effettive disponibilità liquide, sempre alla data del 30 giugno 2016.

Tabella 9 - Riepilogo disponibilità liquide

DESCRIZIONE	RIEPILOGO AL 30/06/2016
FONDO CASSA (A)	1.973.245,67
<i>di cui: CASSA LIBERA (B)</i>	<i>980.310,26</i>
<i>di cui: CASSA VINCOLATA (C)</i>	<i>992.935,41</i>
MANDATI DA CONTABILIZZARE (D)	0,00
SOMME PIGNORATE (E)	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA UTILIZZABILE (F)	4.420.416,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA UTILIZZATA (G)	0,00
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI E NON RICOSTITUITI (H)	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DA POTERSI ANCORA UTILIZZARE (I=F-G-H)	4.420.416,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE (J=B-D-E+I)	5.400.726,26
DEBITORIA CERTA, LIQUIDA ED ESIGIBILE (K)	4.921.694,56
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTA (L=J-K)	479.031,70

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 3065/2016
(Valori al centesimo di euro)

E' importante sottolineare che, se da un lato l'Ente, positivamente, non sembra far ricorso all'utilizzo di fondi vincolati, per momentanee necessità di cassa, o anticipazioni di tesoreria, dall'altro sarebbe opportuno che l'Ente non trascuri oltremodo il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili pur avendone la possibilità, almeno teorica, di potervi provvedere (almeno per quelli più urgenti e/o vetusti) con la somma potenziale di € 5.400.726,26, al fine di evitare che provvedimenti giudiziari possano, anche in futuro, costringere l'Ente al pagamento forzato delle somme già dovute con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazioni monetarie pregiudicando definitivamente ed irrimediabilmente i già precari equilibri finanziari sui quali sembra reggersi il Comune.

Un'ulteriore evidenza delle difficoltà che ha l'Ente, sia nel monetizzare i crediti già registrati in entrata come fonti di copertura dei debiti contratti, sia nel pagamento effettivo degli stessi già riconosciuti in bilancio, è rappresentata dal superamento, nell'esercizio 2015 e differentemente dall'esercizio precedente, dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 e n. 4 rappresentati, rispettivamente, dal volume dei residui attivi delle entrate correnti nella gestione di competenza 2015 (al netto delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà) maggiore del 42% degli accertamenti complessivi 2015 delle entrate della stessa natura, e dal volume dei residui passivi complessivi, provenienti dalla spesa corrente, superiore al 40% degli impegni della medesima spesa.

Oltretutto, è sempre opportuno ricordare, che con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, i residui attivi e passivi devono corrispondere con certezza assoluta a crediti e debiti effettivi dell'Ente giacché al termine delle procedure di riaccertamento non possono più essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011).

Alla luce delle considerazioni su esposte, si sottopone all'esame collegiale della Sezione il monitoraggio del piano di rientro finanziario del Comune di Margherita di Savoia alla data del 30 giugno 2016.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Stefania Petrusci

